

Approvato con delibera n° 32 del 27/11/2025 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,97%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	0,97%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,97%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito	0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: PRECISAZIONI PER LA SEZIONE ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI:
-immobili di proprietà di Onlus e enti terzi settore specificare: sugli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela. Ai sensi dell'art. 1, co. 759, lett. g), L. 27 dicembre 2019, n. 160, come chiarito dal comma 71 dell'art. 1 della legge n. 213/2023, cd. Legge di stabilità 2024, quale norma di interpretazione autentica: sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca.

ULTERIORI "PRECISAZIONI":

a) sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno in cui sono presenti le condizioni prescritte, gli immobili di cui all'art. 1, comma 759, L. 160/2019, e per come previsto dall'articolo 1, comma 751, seconda parte, L. 160/2019, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

b) Le "agevolazioni" previste per l'abitazione principale devono essere applicate anche alle abitazioni assimilate alla principale di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), da n. 1) a n.5), L. 160/2019

c) Nonché per l'agevolazione di abitazione principale si dovrà tenere conto dell'intervento della Corte Costituzionale sentenza n. 209 del 13.10.2022 con al quale risulta essere stato ridefinito il concetto di abitazione principale da cui dipende l'esenzione IMU. In cui è stato stabilito che per i coniugi che per dimora abituale e residenza anagrafica consentono l'esenzione IMU per l'abitazione principale a prescindere dalla dimora e

residenza dell'altro coniuge..

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 24/12/2025 alle 10:54:43